

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 13.1.2023 La Nuova Procedura Civile, 1, 2023

Centro Studi



www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, criteri per fissare il valore della controversia

Ai fini del rimborso delle <u>spese di lite</u> a carico della parte <u>soccombente</u>, il valore della controversia va fissato e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua a un adempimento intervenuto, nel corso del processo, a opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa.

NDR: in tal senso Cass. 1123/2021 e 197/2020.

Corte di appello di Roma, sentenza del 7.10.2022

...omissis...

Il primo motivo è infondato.

In merito all'orario lavorativo, solo il teste omissis ha fornito qualche indicazione.

Il teste ha ricordato che il bar è stato aperto al pubblico solo dal 15.5.2016, di guisa che l'orario indicato è da intendersi riferibile solo da tale data in poi.

In ogni caso, il teste ha specificato di aver visto il ricorrente all'inizio e alla fine della giornata, ma non ha espressamente affermato (né poteva farlo, visto che il ricorrente non lavorava nel bar ma era addetto a vari compiti) di aver constatato la presenza del ricorrente per l'intera giornata, di guisa che non è dato di sapere se il ricorrente ha fruito o no di pause e intervalli lavorativi.

Il teste *omissis* si recava nello stabilimento due o tre volte a settimana e vi rimaneva dalle 8.00 sino al tardo pomeriggio.

Le predette deposizioni, pertanto, non consentono di stabilire, neanche in via presuntiva, quante ore effettive di lavoro giornalmente prestava il *omissis*.

E deve rammentarsi, che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è carico del lavoratore e deve rigorosamente riflettere la prestazione del lavoro, che si pretende reso oltre i limiti di quello ordinario, nonché la misura della stessa, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c." (Cass. 26041/2014; 1389/2013; 2241/1987).

Lo stesso vale per le presunte ore lavorate in giornate festive.

Ne consegue che manca la prova sufficiente del diritto ad eventuali differenze per il titolo in questione.

Il secondo motivo è infondato.

Innanzitutto, non è affatto vero, come sostiene l'appellante, che la società non ha contestato l'inizio del rapporto lavorativo.

L'appellata ha, in radice, negato che tra le parti sia mai intercorso un rapporto di siffatta natura (e basterebbe già questo ad impedire l'applicazione del principio di non contestazione) e ha solo dato atto di alcuni contatti intervenuti con il ricorrente a fine marzo 2016, specificandone, tuttavia, le finalità e il contenuto (rappresentare le attività che *omissis* era interessato a svolgere per la società) e rimarcando che dette attività non erano, poi, mai state affidate al medesimo *omissis*.

Il Tribunale ha chiarito, preso atto delle contestazioni della società, che la natura subordinata del rapporto, con tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono, poteva ritenersi accertata soltanto a partire da maggio 2016 [(vd. punto 5. lett. a) e b)].

E ciò appare coerente con il fatto che i testi *omissis* hanno riferito di aver visto il ricorrente al lavoro solo da maggio 2016, mentre il teste *omissis* ha dichiarato di essere stato contattato dal ricorrente già aprile ma di essere andato presso lo stabilimento tra aprile, maggio e giugno complessivamente per 4 o 5 volte.

Le mail menzionate dall'appellante (il cui contenuto è stato riportato al punto 8.) valgono come prova di contatti tra le parti ma non dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

In definitiva, la scarsa valenza probatoria sia della deposizione del teste Or. sia delle mail conforta il giudizio espresso dal Tribunale di accertata esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti solo a decorrere da maggio 2016.

Il terzo motivo è infondato.

I compiti che i testi hanno visto svolgere al ricorrente dono i seguenti: manutenzione al prato, pittura (non si sa bene cosa), pulizia della piscina (teste *omissis*); fare un po' di tutto, controllare l'afflusso della clientela, parlare della chiusura serale del bar, acquisire informazioni (teste *omissis*); organizzare i nostri turni, parlare con i clienti per fare abbonamenti (teste *omissis*); aiutare i lavoratori a verniciare lo steccato (teste *omissis*).

Come possa l'appellante affermare che dalla prova per tesi è emerso che gli era affidato l'intero stabilimento balneare, che era l'alter ego dell'imprenditore, che assumeva i lavoratori, che assegnava loro le mansioni ed i turni e, in sintesi, che gestiva lo stabilimento balneare è davvero inspiegabile.

Le mansioni prevalenti erano, sicuramente di tipo meramente esecutivo, ossia pulire, verniciare, chiedere informazioni, controllare l'afflusso della clientela.

Per certo non assumeva (al più contattava personale interessato a prendere servizio, ma l'assunzione era compito dei soci – vd. dep. *omissis*).

Un compito di maggior rilievo avrebbe potuto rappresentare l'organizzazione dei turni, ma la deposizione sul punto del teste *omissis* è totalmente generica, poiché il teste non ha specificato in cosa consistesse l'organizzazione, chi e quanti fossero i soggetti coinvolti, quante volte ciò è avvenuto ecc.

Il quinto livello (spettante ai lavoratori "in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnicopratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: cassiere; - magazziniere comune; - addetto all'amministrazione del personale, al controllo
amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con
mansioni d'ordine; - assistente ai bagnanti; - dattilografo; - addetto vendita biglietti; - operaio
qualificato (intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue i
lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature)"
è, per certo, quello meglio corrispondente alle mansioni (accertate come) svolte dal ricorrente.

La statuizione del Tribunale sul punto è pienamente condivisibile.

Il quarto motivo è infondato.

Il ricorrente aveva chiesto, con il ricorso introduttivo:

l'inquadramento nella categoria dei quadri;

la condanna della società al pagamento, in proprio favore, della somma di €.16.938,27;

la declaratoria di nullità del presunto licenziamento orale con condanna della *omissis* srl a riassumerlo e a corrispondergli le retribuzioni maturate e maturande dall'ottobre 2016 fino alla effettiva riassunzione.

La domanda è stata accolta in minima parte rispetto all'originaria domanda, sicché, stante la parziale reciproca soccombenza, ricorrevano i presupposti per la disposta compensazione per 2/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Il Tribunale, inoltre, non ha violato i minimi tariffari.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex articolo 360, primo comma, n. 3, del c.p.c. sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua a un adempimento intervenuto, nel corso del processo, a opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (Cass. 1123/2021; 197/2020).

Ora, il Tribunale ha liquidato, in favore del ricorrente, 1/3 delle spese, quantificate in \in 850,00, che, nell'intero, corrisponde a \in 2.550,00.

Tale importo è pari, all'incirca, all'importo medio (€ 2.501,00) spettante per le controversie di valore sino a € 5.200,00, quale va considerata la presente causa, atteso l'ammontare delle differenze liquidate al ricorrente.

Non presentando la presente controversia una difficoltà e complessità tale da giustificare l'applicazione dei valori massimi, la statuizione del Tribunale si appalesa più che congrua.

In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, liquidate sulla base del pregio dell'opera prestata e del valore della controversia (che, in questa fase, attese le richieste dell'appellante, si inscrive nello scaglione tra € 5.200,00 e € 24.000,00).

La Corte di appello di Roma area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello *omissis*. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dell'avv. *omissis*. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Éremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO